

Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere

Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali e formali - Punibilità - Violazioni meramente formali - Punibilità - Esclusione - Valutazione in concreto della natura della violazione - Modalità - Fattispecie in tema di ritardata registrazione delle fatture.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21551 del 27/07/2025 (Rv. 675516 - 01) In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva confermato il carattere meramente formale della ritardata registrazione delle fatture, oltre i termini previsti dall'art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973, senza considerare la sua astratta idoneità a incidere, come in concreto verificatosi, sull'attività di controllo dei militari della guardia di finanza).